



Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 2838655



Registro: RATAA

Num. Prot: 0023273/P del: 30/12/2014

38122 TRENTO / TRIENT

30 dicembre 2014

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL

VI-1,2

LZ-CA-PF

mf

OGGETTO / Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11  
BETREFF: «Disposizioni in materia di enti locali».

## CIRCOLARE N. 5/EL/2014

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Sul numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 49/I-II del 9 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 recante «Disposizioni in materia di enti locali». La legge è entrata in vigore il giorno 10 dicembre 2014.

La nuova legge – suddivisa in 5 titoli per ventinove articoli complessivi – modifica (**Titolo I**) alcune disposizioni delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Il **Titolo II** introduce delle nuove norme in materia di ordinamento del personale dei comuni.

Il **Titolo III** prevede delle modifiche all'ordinamento dei comuni. Il **Titolo IV** si occupa del referendum consultivo previsto dall'articolo 7 dello statuto speciale e disciplinato dalla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e s.m..

Infine il **Titolo V** prevede l'adozione del testo unico delle norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali e reca una disposizione transitoria in materia di referendum.

Per una puntuale disamina delle singole disposizioni si rinvia all'allegato testo dell'articolato con note di commento redatte dall'Ufficio elettorale e dall'Ufficio enti locali.

Anche in questa sede si sottolinea comunque la necessità, per i comuni che saranno interessati al turno generale delle elezioni comunali del prossimo anno, di prevedere nel bilancio 2015 anche uno stanziamento per la copertura delle spese di spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 11/2014, infatti, le cartoline-avviso vengono ora spedite direttamente dal comune di iscrizione elettorale (e non più dall'Ufficio elettorale regionale) con il mezzo postale più rapido. La Regione provvederà successivamente al rimborso delle spese sostenute.

Con decreto del Presidente della Regione n. 85 di data 22 dicembre 2014 è stato modificato il Testo unico (TUEL) delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L, come già modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L e dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17), al fine di riunire e coordinare nel medesimo le disposizioni in materia elettorale contenute sia nella legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 che nella nuova legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

Gli Uffici regionali provvederanno inoltre a coordinare il Testo unico (TUOC) delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni (DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013, n. 25), il Testo unico (TUPERS) delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni (DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal DPReg. 11 maggio 2010, n. 8/L e dal DPReg. 11 luglio 2012, n. 8/L) e il Testo unico (TUCONT) delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario (DPReg. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L) con le disposizioni contenute, nelle rispettive materie, nella legge regionale n. 11/2014, nonché nelle leggi regionali 5 febbraio 2013, n. 1 e 2 maggio 2013, n. 3.

I suddetti Testi unici saranno tempestivamente pubblicati sul sito internet della Regione.

Si precisa infine che nel testo allegato con le note di commento sono già indicati gli articoli dei Testi unici di cui sopra come risulteranno a seguito della modifica o del coordinamento.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

[documento firmato digitalmente]



Allegati: c.s.

CA/PF



## **LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11**

*Disposizioni in materia di enti locali*

Numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione  
n. 49/I-II del 9 dicembre 2014

### **NOTE DI COMMENTO**

Dicembre 2014

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b>  <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p><i>Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni</i></p> <p>1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel primo comma dell'articolo 23 le parole: "non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantreesimo giorno" sono sostituite dalle parole: "non prima delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le ore venti del quarantaquattresimo giorno";</p> <p>b) nel secondo comma dell'articolo 24 le parole: "tramite l'Ufficio elettorale della Regione" sono sostituite dalle parole: "dal Comune con il mezzo postale più rapido";</p> <p>c) nel secondo comma dell'articolo 38 dopo le parole: "oppure direttamente ai singoli Presidenti" sono inserite le parole: "il sabato pomeriggio o";</p>	<p>art. 26 comma 1 TUEL</p> <p>art. 27 comma 2 TUEL</p> <p>art. 49 comma 2 TUEL</p>	<p>Viene anticipato di un giorno il periodo (confermato in due giorni, ma ampliato fino alle ore 20.00 del secondo giorno) durante il quale i partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare i propri contrassegni presso la Presidenza della Provincia.</p> <p>Modifica le modalità con le quali vengono inviate le cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero. Le cartoline-avviso vengono spedite direttamente dal comune di iscrizione elettorale (e non più dall'Ufficio elettorale regionale) con il mezzo postale più rapido. La Regione provvederà successivamente al rimborso delle spese sostenute.</p> <p>Le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi possono essere consegnate direttamente ai singoli presidenti di seggio anche il sabato pomeriggio, posto che ora l'ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 16.00 del sabato (v. commento lettera seguente).</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
d) nel primo comma dell'articolo 47 le parole: "Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione," sono sostituite dalle parole: "Alle ore 16 del giorno precedente quello di votazione";	art. 65 comma 1 TUEL	Le lettere d), e), f), g), h), i), l), n), p), q), r), s) e t) modificano in varie parti la normativa regionale, definendo nuove tempistiche in relazione alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, all'autenticazione delle schede, alla votazione e alle operazioni di scrutinio e di riparto dei seggi.
e) al terzo comma dell'articolo 47 nella lettera c) le parole: "nell'urna, sita a sinistra del Presidente," sono sostituite dalle parole: "in un'urna" e la lettera d) è soppressa;	art. 65 comma 3 TUEL	In particolare, l'ufficio elettorale di sezione si costituisce ora alle ore 16.00 del sabato precedente il giorno di votazione e procede all'autenticazione delle schede di votazione. Si ricostituisce poi alle ore 7.00 della domenica, giorno di votazione, dando subito inizio alle operazioni di voto. La chiusura della votazione è stata anticipata alle ore 21.00, alla quale segue l'immediato svolgimento delle operazioni di scrutinio, che devono ultimarsi entro sei ore dal loro inizio.
f) il quinto comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "Il Presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali ed il bollo di sezione, scioglie l'adunanza.";	art. 65 comma 5 TUEL	Al termine dello scrutinio, nei comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, la sezione unica/la prima sezione, in qualità di ufficio centrale, procede subito alle operazioni di riparto dei seggi e di proclamazione degli eletti.
g) dopo il quinto comma dell'articolo 47 è aggiunto il seguente: "Il Presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala.";	art. 65 comma 5-bis TUEL	Nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e fino a quindici, la prima sezione, in qualità di ufficio centrale, si ricostituisce alle ore 14.00 del lunedì. Nei comuni aventi più di quindici sezioni elettorali, la costituzione dell'ufficio centrale rimane confermata alle ore 10.00 del lunedì.
h) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente: "Art. 48-bis	art. 66-bis TUEL	Negli ultimi due casi la documentazione dei seggi destinata all'ufficio centrale viene consegnata alla segreteria del comune, che la avrà in custodia fino al successivo inoltro all'ufficio centrale medesimo, una volta che questo si sarà costituito.
Alle ore 7 del giorno fissato per la votazione il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.";	art. 75 comma 1 TUEL	
i) nel primo comma dell'articolo 53 le parole: "fino alle ore 22" sono sostituite dalle parole: "fino alle ore 21";	art. 76 comma 1 TUEL	
l) nel primo comma dell'articolo 54 i numeri 2), 7), 8) e 9) sono soppressi;		

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
m) nel secondo comma dell'articolo 55 le parole: "da almeno due componenti l'Ufficio" sono sostituite dalle parole: "con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni";	art. 77 comma 2 TUEL	Con questa modifica si rende coerente tale disposizione con quella contenuta nell'articolo 41 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (corrispondente all'articolo 79 del TUEL).
n) nel primo comma dell'articolo 56 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Compiute le operazioni previste all'articolo 54, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio.";	art. 77 comma 1 TUEL	
o) l'articolo 59 è abrogato;	art. 81 TUEL	Viene abrogata la disposizione che prevedeva la numerazione ed il raggruppamento delle schede scrutinate.
p) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 60 dopo le parole: "dell'ufficio centrale" sono inserite le parole: ", nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del Comune per il successivo inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi più di tre sezioni,";	art. 82 comma 1 TUEL	
q) nel terzo comma dell'articolo 60 le parole: "fino a quindici sezioni" sono sostituite dalle parole: "fino a tre sezioni";	art. 82 comma 3 TUEL	
r) dopo il primo comma dell'articolo 63 è inserito il seguente: "Il presidente della prima sezione dei Comuni con più di tre sezioni costituisce l'Ufficio centrale alle ore 14 del lunedì.";	art. 85 comma 1-bis TUEL	
s) nel secondo comma dell'articolo 63 le parole: "del comma precedente" sono sostituite dalle parole: "dei commi precedenti";	art. 85 comma 2 TUEL	
t) nel terzo comma dell'articolo 72 dopo le parole: "del medesimo," sono inserite le parole: "o, nei comuni con più di tre sezioni, alla segreteria del Comune,";	art. 94 comma 2 TUEL	
u) nel primo comma dell'articolo 74 dopo la parola: "Sindaco" è inserita la parola: "neoeletto".	art. 95 comma 1 TUEL	Chiarisce che la pubblicazione, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale, dei risultati delle elezioni e la notifica agli eletti vengono effettuate dal sindaco neoeletto.

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 2</b>  <i>Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni</i></p> <p>1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente: “2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede quello di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.”;</p> <p>b) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 le parole: “degli Uffici elettorali di sezione” sono sostituite dalle parole: “della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale,” e nel secondo periodo le parole: “Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la” sono sostituite dalla parola: “La”.</p>	art. 61 comma 2 TUEL  art. 105 comma 1 TUEL	<p>Analogamente a quanto previsto per l'ufficio elettorale di sezione, l'eventuale seggio speciale si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il giorno di votazione.</p> <p>Viene modificata la disposizione relativa all'organizzazione, a cura e a spese della Regione, di incontri di aggiornamento per i presidenti degli uffici elettorali di sezione. Tali incontri di aggiornamento saranno destinati solo ai presidenti della sezione unica o della prima sezione del comune, se quest'ultima costituisce anche l'ufficio centrale, al fine di focalizzare l'oggetto degli incontri sulle operazioni di riparto dei seggi.</p>
<p><b>Art. 3</b>  <i>Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni</i></p> <p>1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, è inserito il seguente: “1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo</p>	art. 3 comma 1-bis TUEL	<p>È data facoltà di fissare nello statuto un numero di componenti la giunta superiore di una unità rispetto al numero massimo indicato nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1994 e s.m. (corrispondente al comma 1 dell'articolo 3 del TUEL). In questo caso però la spesa per la corresponsione delle indennità agli assessori (esclusa la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco, che rimane ferma) deve rimanere invariata, per cui le indennità spettanti ai singoli assessori saranno proporzionalmente ridotte.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 6 si applica solo nel corso del mandato.”;</p> <p>b) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 le parole: “e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione” sono sopprese;</p>		<p>Per quanto riguarda i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora lo statuto preveda quattro assessori, non sarà possibile aumentare ulteriormente di un'unità il numero di assessori, applicando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1994 (corrispondente al comma 7 dell'articolo 3 del TUEL): tale possibilità di aumento di una unità - si ricorda - è stata data nell'ipotesi in cui, al momento della convalida degli eletti, nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti ad un gruppo linguistico e la rappresentanza in giunta di tale gruppo linguistico non possa venire già assicurata tramite il riparto proporzionale dei posti in giunta.</p> <p>Pertanto, in tali comuni, un eventuale aumento di una unità rispetto ai quattro assessori previsti sarà possibile solo nel corso del mandato, qualora un gruppo linguistico raggiunga in consiglio una consistenza di almeno due consiglieri e sarà possibile, quindi, solo al fine di consentire una rappresentanza in giunta di tale gruppo linguistico.</p> <p>Con questa modifica tecnica, si rende coerente tale disposizione con quella contenuta nel comma 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (corrispondente al comma 3 dell'articolo 29 del TUOC).</p>
<p>c) nel comma 1 dell'articolo 6 la lettera e) è abrogata;</p>	<p>art. 7 comma 1 lettera e) TUEL</p>	<p>Elimina una delle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco previste - dalla legge regionale n. 3/1994, considerato che le cause ostative all'assunzione della carica di amministratore contenute nella disposizione soppressa sono più compiutamente e più estensivamente contemplate, peraltro come condizioni di incandidabilità, nella normativa statale, a cui si deve fare riferimento.</p>
<p>d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente: “Art. 30-bis (<i>Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco</i>)</p> <p>1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite</p>	<p>art. 73-bis TUEL</p>	<p>Introduce una nuova disposizione che disciplina il caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco.</p>

RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O	
dall'articolo 22, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.”;		
e) nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 36 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui.”;	art. 89 comma 1 lettera h) TUEL	Con riferimento alle operazioni di attribuzione dei seggi nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti viene disciplinato il caso limite in cui la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, individuando la lista a cui deve essere detratto il seggio spettante al sindaco.
f) dopo il comma 3 dell'articolo 37 è inserito il seguente: “3-bis. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.”;	art. 90 comma 3-bis TUEL	Gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero vengono esclusi dal totale degli elettori sul quale viene effettuato il computo del quorum dei votanti necessario per la validità delle elezioni in caso di presentazione di una sola candidatura alla carica di sindaco o, nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di un'unica lista di candidati.
g) nel comma 2 dell'articolo 50 le parole: “entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi” sono sostituite dalle parole: “entro il decimo giorno precedente quello della votazione”;	art. 83 comma 2 TUEL	Posticipa il termine entro cui devono essere fatte le nomine dei componenti degli uffici centrali per i comuni con più di quindici sezioni elettorali.
h) nel comma 1 dell'articolo 51 le parole: “dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione” sono sostituite dalle parole: “nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio”;	art. 39 comma 1 TUEL	Le lettere h), i) e l) modificano alcune disposizioni contenute nell'articolo 51 della legge regionale n. 3/1994 (corrispondente all'articolo 39 del TUEL) per renderle coerenti con le nuove disposizioni - sopra commentate - che prevedono la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione il sabato precedente il giorno di votazione.
i) nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 le parole: “entro le ore 16 del sabato precedente la votazione” sono sopprese;	art. 39 comma 1 lettera f) TUEL	
l) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 51 l'ultimo periodo è soppresso.	art. 39 comma 1 lettera g) TUEL	

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.</p>		<p>Adequa alla normativa statale attualmente vigente in materia di incandidabilità i riferimenti contenuti in alcune disposizioni della legge regionale.</p>
<p><b>Art. 4</b>  <i>Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni</i></p> <p>1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 21, comma 4 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.".</p> <p><b>Art. 5</b>  <i>Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni</i></p> <p>1. All'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 4 è sostituito dal seguente:      "4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.";</p> <p>b) il comma 8 è abrogato.</p>	<p>art. 41 comma 1 TUEL</p> <p>art. 83 comma 4 comma 8 TUEL</p>	<p>Semplifica gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste contraddistinte da contrassegni di partiti o raggruppamenti politici organizzati che siano stati depositati presso la Presidenza della Provincia e che siano anche esonerate dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e s.m. (corrispondente all'articolo 41 del TUEL). La dichiarazione di presentazione della lista viene sottoscritta dalla persona indicata nell'atto di delega (cd all. 8), rilasciato dal soggetto che ha depositato il contrassegno e contenente l'attestazione del Presidente della Provincia da cui risulta che tale soggetto è autorizzato a rilasciare deleghe per la presentazione delle liste contraddistinte da quel contrassegno nei (vari) comuni.</p> <p>Con questa modifica si rende coerente tale disposizione con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3/1994 (corrispondente al comma 2 dell'articolo 13 del TUEL).</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 6</b></p> <p><i>Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia</i></p> <p>1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.</p> <p>2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.</p> <p>3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.</p> <p>4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.</p>	art. 13-bis TUEL	Introduce nell'ordinamento regionale la disciplina per consentire il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni politiche o europee.

RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O	
<p><b>TITOLO II</b>  <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO</b>  <b>DEL PERSONALE DEI COMUNI</b></p> <p><b>Art. 7</b>  <i>Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento</i></p> <p>1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogata sino al 31 dicembre 2016.</p>	Art 14-bis TUPERS	<p>L'articolo 7 riprende - in parte - la disciplina del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato in sede di conversione dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, stabilendo (limitatamente ai comuni della provincia di Trento) la proroga fino al 31/12/2016 dell'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità al 1° settembre 2013 (data di entrata in vigore del citato DL 101/2013, che è stato pubblicato in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013). Le amministrazioni comunali che, per effetto della proroga di efficacia operata dall'articolo in commento, si trovino con più di una graduatoria di concorso valida ed efficace, dovranno in primo luogo procedere ad immettere in servizio i vincitori di concorso. Quanto agli idonei, la giurisprudenza (non solo) amministrativa ha ritenuto che l'amministrazione debba scorrere per prima la graduatoria più risalente nel tempo (in senso conforme: Tribunale Pisa, 4 dicembre 2003; Tar Lecce, ordinanza 3 settembre 2009 n. 679; Tar Basilicata, sez. I Potenza, sentenza 7 aprile 2014 n. 253. Contra: TAR Liguria, sez. II, sentenza 28 aprile 1997 n. 125 riformata da CdS, sez. V, sentenza 30 agosto 2004 n. 5636; TAR Calabria, sez. I, sentenza 10 novembre 1999 n. 1374 riformata da CdS sez. V, sentenza 28 settembre 2007 n. 4974).</p>
<p><b>Art. 8</b>  <i>Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili</i></p> <p>1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.</p>	Art. 62-bis TUPERS	<p>Com'è noto la legge regionale prevede requisiti diversi per la partecipazione ai concorsi delle diverse classi segretarili. Per le classi superiori a quella "di ingresso" nella carriera, la legge richiede che il candidato abbia maturato periodi crescenti di esperienza professionale, diversamente valutati a seconda della classe segretarile e del ruolo - rispettivamente di segretario, di vicesegretario o, in taluna, specifica, ipotesi, di capo di ripartizione o di strutture equiparate - già ricoperto dal candidato. La previsione di requisiti peculiari per la partecipazione ai concorsi di talune classi - requisiti "abilitanti"</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 9</b>  <i>Nomina a segretario comunale di terza classe</i></p> <p>1. All'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  “2-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nonché i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.”;</p>	art. 59 comma 2-bis TUPERS	<p>menzionati dal legislatore con esclusivo riferimento a quella determinata classe - poteva suscitare il dubbio se il candidato abilitato dal possesso di quel peculiare requisito a partecipare a quella specifica classe di concorso, potesse partecipare anche ai concorsi di classe inferiore. Il dubbio è risolto dalla disposizione in commento, che chiarisce come i requisiti di partecipazione ai concorsi delle diverse classi segretarili, al di là delle peculiarità, debbano intendersi come un sistema unitario e ordinato in senso “gerarchico – piramidale”.</p> <p>Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 52 della legge regionale n. 4/1993 riguarda il caso di concorsi di terza classe che non abbiano raggiunto lo scopo di individuare un vincitore, vuoi perché il bando di concorso non abbia avuto seguito per mancanza assoluta di candidati, vuoi per mancata partecipazione alle prove di tutti i candidati, vuoi per mancanza assoluta di concorrenti che abbiano superato le prove stesse. La soluzione individuata dal legislatore regionale per prevenire ulteriori procedure di concorso infruttuose, consiste nell'allargare la base dei potenziali concorrenti, riducendo eccezionalmente i requisiti di esperienza professionale richiesti in via ordinaria per poter partecipare ai concorsi di terza classe. Rispetto al comma 4 dello stesso articolo 52 della legge regionale n. 4/1993 – abrogato dalla disposizione in commento – vengono ora meglio definite le ipotesi di “concorso andato deserto”. Quanto alla riduzione dei requisiti di esperienza professionale, si precisa che possono partecipare i segretari che abbiano maturato almeno un anno di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, mentre in precedenza la deroga faceva riferimento ad un elemento aleatorio: poteva partecipare chi si trovasse in servizio (in qualità di segretario comunale) di ruolo nel momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a prescindere dal periodo di servizio maturato, mentre era escluso chi non si trovasse in servizio di ruolo in quello specifico momento, pur avendo maturato un servizio effettivo di ruolo magari di poco inferiore a quello previsto in via “ordinaria”.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>b) il comma 4 è abrogato.</p> <p><b>Art. 10</b> <i>Mobilità dei segretari comunali</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni è inserito il seguente:</p> <p>“Art. 57-bis <i>Mobilità dei segretari comunali</i></p> <p>1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilità e con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza.</p> <p>2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati può essere disposta la mobilità dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.”.</p>	<p>art. 59 comma 4 TUPERS</p> <p>art. 54-bis TUPERS</p>	
<p><b>Art. 11</b> <i>Diritti di rogito</i></p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:</p>	<p>art. 68 TUPERS</p>	<p>L'articolo conferma la possibilità di copertura del posto di segretario attraverso l'istituto della mobilità volontaria che consiste nel passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica. Sul punto si era già espresso TRGA Trento 14.7.2006 n. 245 sulla base delle norme previste dal contratto collettivo dei segretari dei comuni della provincia di Trento. Il nuovo articolo 57-bis della legge regionale n. 4/1993 prevede due ipotesi di mobilità.</p> <p>Il comma 1 si riferisce alla copertura di un posto vacante e richiede la previa attivazione di un'apposita procedura di mobilità. Al riguardo occorrerà fare riferimento a quanto previsto dalla legge regionale (art. 5 comma 1 lettera c) TUPERS), dalle norme contrattuali e dal regolamento organico comunale. Ai fini del passaggio del segretario individuato in esito alla procedura di mobilità è sempre richiesto il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza.</p> <p>Il comma 2 si riferisce all'ipotesi di mobilità per compensazione. In questo caso non vi è alcun posto vacante e non è dunque prevista l'attivazione di una procedura di mobilità. Due amministrazioni comunali della medesima classe giuridica si accordano - con il consenso dei segretari interessati - per la mobilità diretta, contestuale e reciproca del rispettivo segretario di ruolo.</p>
		<p>Il riparto dei diritti di rogito è sempre stato disciplinato dal legislatore regionale mediante un rinvio alle corrispondenti disposizioni statali, salvo che</p>

RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O	
<p>“1. Dall’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.”.</p>		<p>per l’aspetto relativo alla quota del 10% destinata alla formazione e all’aggiornamento professionale dei segretari. Da ultimo il decreto legge 90/2014 aveva abrogato l’articolo 41 della legge n. 312/1980 volendo attribuire integralmente ai comuni i proventi dei diritti di rogito. In sede di conversione del DL 90/2014 la compartecipazione dei segretari (ma non la quota destinata alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari) è stata reintrodotta, prevedendo peraltro condizioni formulate in termini difficilmente interpretabili. Il Legislatore regionale si è dunque risolto a disciplinare direttamente il riparto dei diritti di rogito, riproducendo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dal DL 90/2014, tranne per un aspetto: la quota attribuita al segretario non potrà superare un quinto dello stipendio in godimento (mentre in precedenza il limite era di un terzo).</p>
<p><b>Art. 12</b>  <i>Sostituzione dell’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4</i></p> <p>1. L’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 59  <i>Modifiche delle sedi segretarili</i></p> <p>1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.</p> <p>2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente</p>	<p>art. 63  TUPERS</p>	<p>L’articolo 59 della legge regionale n. 4/1993 che disciplina(va) le modifiche delle sedi segretarili nel caso di fusione di comuni e di convenzioni di segreteria con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale viene integralmente sostituito. La nuova disciplina amplia sostanzialmente le tutele (economiche e giuridiche), i soggetti tutelati (segretari in convenzione con comuni rimasti estranei alla fusione; vicesegretari nel caso di gestioni associate) e le fattispecie di modifica/soppressione di sedi segretarili che a tali tutele danno origine. In primo luogo la nuova disciplina ribadisce (comma 1) che nei casi di modifiche alle sedi segretarili conseguenti a fusioni di più comuni viene inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata (specificando, ora, che tale qualifica sia stata “conseguita in esito a concorso pubblico” (e non quindi a seguito di riqualificazione della sede segretarile). L’inquadramento degli altri segretari come vicesegretari è ora previsto quale ipotesi “ordinaria” dalla legge (ossia senza necessità di presentare apposita richiesta), salvo la possibilità di rinunciare al posto di vicesegretario (come si vedrà commentando il comma 5). In sostanza viene invertito il regime disposto dalla disciplina previgente, che stabiliva la messa in disponibilità come ipotesi ordinaria e l’inquadramento come vicesegretario quale opzione “a richiesta”. La nuova</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento.</p> <p>3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.</p> <p>4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.</p> <p>5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretarili vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.”.</p>		<p>disciplina prende in considerazione per la prima volta l'ipotesi di convenzioni segretarili con altri comuni rimasti estranei al procedimento di fusione. In questi casi le funzioni di segretario presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.</p> <p>Il comma 2 riguarda l'ipotesi di gestione associata della segreteria comunale. L'elemento di novità sostanziale, in caso convenzioni di segreteria con soppressione di posti di segretario comunale, è costituito dalla previsione dell'inquadramento come vicesegretari dei segretari non inquadrati come titolari (mentre in precedenza i segretari perdenti posto venivano senz'altro collocati in disponibilità).</p> <p>Il comma 3 modifica la disciplina relativa all'ipotesi di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale: in tal caso, ai segretari e ai vicesegretari comunali (che erano) titolari di sede segretarile in servizio alla data di costituzione della gestione associata, sono riassegnate le funzioni di titolare di sede segretarile nei rispettivi comuni.</p> <p>Il comma 4 conserva, se più favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento ai segretari in servizio di ruolo sia nei comuni interessati da processi di fusione sia in quelli che divengono oggetto di gestione associata della segreteria comunale mediante convenzione. Il Legislatore regionale dedica particolare attenzione anche ai vicesegretari, che conservano il diritto alla nomina a segretario in caso di vacanza successiva del posto. Inoltre il servizio svolto in qualità di vicesegretario a seguito di fusione / gestione associata è equiparato – se più favorevole – a quello prestato in qualità di segretario presso il comune di origine.</p> <p>Il comma 5, come si accennava all'inizio, prevede la possibilità di rinunciare al posto di vicesegretario, stabilendo però un termine perentorio entro il quale esercitare la facoltà di rinuncia, se l'interessato vuole essere collocato in disponibilità (per il periodo massimo di due anni) conservando altresì il diritto alla nomina a segretario (in caso di successiva vacanza del posto) nonché la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretarili vacanti. Nulla cambia per quanto riguarda il trattamento economico nel periodo (al massimo) biennale della mobilità: spetta il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di disporre diversamente.</p> <p>Quanto agli oneri relativi, la previgente disciplina li poneva senz'altro a carico del nuovo comune (risultante da fusione). La nuova disciplina, come si è detto, amplia l'insieme delle fattispecie (e dei soggetti) tutelati. Oltre alle</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 13</b>  <i>Requisiti per l'accesso all'impiego</i></p> <p>1. Nella lettera a) del comma 15 dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 le parole: "appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174" sono sostituite dalle parole: "indicati nell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo stesso".</p>	<p>art. 7 comma 1 lettera a) TUPERS</p>	<p>ipotesi di collocazione in disponibilità nell'ambito di processi di fusione, si considerano anche quelle conseguenti a gestione associata della segreteria: in quest'ultimo caso gli oneri economici saranno a carico dei comuni associati, secondo la misura stabilita dalla convenzione. Al termine del periodo (al massimo biennale) di collocazione in disponibilità, viene confermata la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.</p> <p>L'articolo 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013" ha modificato l'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U del pubblico impiego), estendendo l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - che non implichino l'esercizio di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale - ai familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Le amministrazioni comunali erano già state informate – con circolare n. 4/L/2013 – dell'immediata applicabilità di tale disciplina normativa ed invitate a modificare conseguentemente i bandi di concorso. Le norme statali di recepimento di direttive comunitarie sono infatti applicabili anche nell'ordinamento della Regione e delle Province autonome, in quanto hanno carattere suppletivo rispetto alla mancata produzione normativa locale, pur essendo cedevoli rispetto a quelle che la Regione o le Province autonome potranno emanare nei limiti della propria competenza, fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti (Corte cost. sentenza n. 406 del 14 dicembre 2001). L'articolo 13 qui in commento recepisce doverosamente tali modifiche nell'ordinamento regionale del personale dei comuni modificando la disposizione relativa al requisito della cittadinanza italiana per l'accesso all'impiego nei comuni, con un rinvio (dinamico) all'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001. Per un esame più dettagliato della normativa in questione si rinvia alla citata circolare n. 4/L/2013.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 14</b>  <i>Incarichi dirigenziali e direttivi esterni</i></p> <p>1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 116 è sostituito dal seguente:  “116. Gli incarichi di cui al comma 114 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.”;</p> <p>b) il comma 117 è sostituito dal seguente:  “117. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 114 i dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”.</p> <p>2. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 dopo le parole: “dell'articolo 18 commi 114 e 116” sono sostituite dalle parole: “dell'articolo 18 commi 114, 116 e 117”.</p>	art. 40 comma 2 comma 3 TUPERS	<p>La disposizione interviene nuovamente sulla questione degli incarichi dirigenziali e direttivi conferiti a soggetti esterni con contratti a tempo determinato. La legge regionale n. 2/2012 ha ridotto la possibilità di fare ricorso a incarichi esterni, stabilendo dei limiti percentuali massimi (rispetto alla dotazione organica ovvero rispetto agli incarichi dirigenziali e direttivi complessivi) e richiedendo (in capo ai soggetti esterni) particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. La legge regionale n. 2/2012 non prevedeva particolari modalità di accertamento/dimostrazione di tale elemento, configurando una scelta ancora largamente discrezionale, pur dovendo dare conto - nella motivazione del provvedimento di incarico direttivo o dirigenziale esterno - degli elementi ritenuti idonei a dimostrare la “particolare e comprovata qualificazione professionale”. La lettera a) del comma 1 della disposizione in commento stabilisce invece che la dimostrazione del possesso della “particolare qualificazione professionale” in capo ai soggetti esterni interessati deve avvenire tramite selezione pubblica. Selezione che deve, necessariamente, precedere il conferimento dell'incarico. E che limita decisamente l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione. La lettera b) dello stesso (primo) comma dell'articolo 14 affronta invece la questione del ritorno all'amministrazione di (originaria) appartenenza del dipendente pubblico (sia esso dipendente di un comune, della Regione o di qualche ente ad ordinamento regionale) che fosse stato chiamato a ricoprire un incarico dirigenziale o direttivo presso un'amministrazione comunale. Il comma 117 della legge regionale n. 10/1998 e s.m. stabiliva che l'amministrazione “di provenienza” (nel senso: “di originaria appartenenza”) avrebbe dovuto disporre la riassunzione del dipendente, a determinate condizioni (vacanza del posto in organico + richiesta di riassunzione) contestuali o di poco (trenta giorni) successive alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato (e del connesso incarico dirigenziale o direttivo). La nuova disciplina affronta la questione del “rientro” intervenendo “a monte”: il dipendente chiamato a ricoprire un incarico dirigenziale o direttivo presso altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto e viene collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. In tal modo si previene ogni questione relativa alla vacanza del posto (presso l'amministrazione di “originaria appartenenza”) al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>TITOLO III</b>  <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI</b>  <b>ORDINAMENTO DEI COMUNI</b></p>		<p>Si precisa infine che l'applicazione delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2/2012 ai commi 114 e 116 della legge regionale n. 10/1998 e s.m. (corrispondenti ai (previgenti) commi 1 e 2 dell'articolo 40 del TUOC) era stabilita dalla stessa legge regionale n. 2/2012 a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della stessa legge. Decorrenza confermata anche dalla legge regionale n. 11/2014.</p>
<p><b>Art. 15</b>  <i>Convenzioni</i></p> <p>1. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni le parole: “, con altri enti pubblici locali o soggetti privati” sono sostituite dalle parole: “o con altri enti pubblici locali”.</p>	art. 59 comma 1 TUOC	<p>L'eliminazione dell'inciso relativo alla partecipazione di soggetti privati alle convenzioni previste dall'articolo 40 della LR 1/1993 e s.m. chiarisce che oggetto della disposizione sono gli accordi amministrativi finalizzati allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi tra comuni, associazioni e unioni di comuni, province o altri enti pubblici.</p>
<p><b>Art. 16</b>  <i>Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano</i></p> <p>1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.</p> <p>2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni ed individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro</p>	art. 77-bis TUOC	<p>La disposizione detta un'articolata disciplina per la valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano. La norma ricalca sostanzialmente la disciplina dell'articolo 8 della legge provinciale di Bolzano n. 11/2005, che ha consentito di costituire una Commissione per i procedimenti referendari connotata da un alto profilo tecnico-giuridico e dalla massima imparzialità, composta da magistrati della giurisdizione ordinaria, contabile e amministrativa.</p>

RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O	
<p>supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.</p> <p>3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.</p> <p>4. La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.</p> <p>5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.</p> <p><b>Art. 17</b> <i>Statuto comunale</i></p> <p>1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: "4-bis. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo</p>	art. 3 comma 4-bis TUOC	<p>La disposizione rafforza il carattere di "Carta fondamentale" dello statuto comunale, introducendo un nuovo istituto nel panorama ordinamentale comunale: il referendum confermativo statutario. Il referendum confermativo delle modifiche apportate dallo statuto - esclusi i soli adeguamenti statutari imposti dalla legge - attribuisce ai cittadini-elettori l'ultima parola, analogamente, anche se con condizioni diverse, a quanto previsto per i referendum confermativi delle leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e per gli statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.). Per il referendum confermativo statutario, il legislatore regionale prevede un numero (relativamente) limitato di sottoscrizioni richieste a sostegno dell'iniziativa e non prevede un quorum strutturale minimo per la validità del referendum (cd. "quorum-zero"). Può essere sottoposta a referendum confermativo la generalità delle modifiche statutarie (con la sola eccezione di quelle imposte per legge), a prescindere dal quorum con il quale sono state approvate (foss'anche all'unanimità) dal Consiglio comunale. Tali previsioni sono indici della volontà del Legislatore regionale di promuovere la</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.”.</p>		<p>democrazia diretta. Per quanto non espressamente disposto in tale norma, trovano poi applicazione le previsioni contenute nell'articolo 50 della legge regionale 1/1993 e s.m. (corrispondente all'articolo 77 del TUOC). <u>I comuni sono tenuti ad adeguare il proprio statuto a quanto stabilito dalla disposizione in commento entro dodici mesi</u> (v. articolo 18 seguente).</p>
<p><b>Art. 18</b> <i>Referendum popolare</i></p> <p>1. All'articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel secondo periodo del comma 2 dopo le parole: “il 10 per cento” sono aggiunte le parole: “e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento.”;</p> <p>b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.</p> <p>2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.</p> <p>2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.”.</p> <p>2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>art. 77 comma 2 comma 2-bis comma 2-ter comma 2-quater TUOC</p> <p>art. 89 comma 2-ter TUOC</p>	<p>L'articolo impegna le amministrazioni comunali ad apportare <u>ai rispettivi statuti - entro un anno dall'entrata in vigore della LR 11/2014 - una serie di modifiche</u> puntuali che nel loro insieme disegnano un deciso rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l'iniziativa; ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime; riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale; oneri informativi – con garanzia di imparzialità – posti a carico dell'amministrazione comunale.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 19</b>  <i>Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro</i></p> <p>1. All'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:  “2-bis. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 ai prosindaci ed ai consultori dei municipi spettano rispettivamente le indennità ed i gettoni di presenza eventualmente stabiliti dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, in misura non superiore alla metà del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e un'indennità ai prosindaci, in misura non superiore all'8 per cento dell'indennità prevista per il sindaco.”.</p>		<p>L'articolo 11 della legge regionale n. 1/2009, istitutiva del Comune di Ledro, dettava una disciplina provvisoria in materia di indennità di carica degli amministratori comunali e dei componenti gli organi dei municipi. Viene ora aggiunto un comma 2-bis che, a partire dal prossimo turno elettorale generale, attribuisce al consiglio comunale di Ledro la facoltà di stabilire un gettone di presenza per le sedute dei comitati di gestione fino ad un massimo del 50% del gettone previsto per i consiglieri comunali e un'indennità ai prosindaci fino all'8% di quella del sindaco. A tal fine è richiesto però un quorum rafforzato: 2/3 dei consiglieri assegnati.</p>
<p><b>Art. 20</b>  <i>Domanda di fusione di comuni</i></p> <p>1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel comma 1 dell'articolo 8 dopo la parola: “Comuni” sono inserite le parole: “di norma” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'articolo 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'articolo 8-bis non possono</p>	<p>art. 46 comma 1 TUOC</p>	<p>La disciplina regionale sulla riunione di comuni richiede(va) quale elemento imprescindibile la continuità territoriale (articolo 8 legge regionale n. 29/1963). Solo comuni “contermini” potevano essere riuniti o aggregati tra loro, per ragioni intuitive. Tuttavia, quello che appare in termini generali un requisito tanto ovvio quanto necessario, in taluni casi particolari poteva costituire un ostacolo insormontabile - essendo formulato in termini quasi dogmatici - ad ipotesi di riunioni di comuni che pur non essendo finiti, presentassero comunque ottime ragioni per arrivare ad una fusione o aggregazione. La modifica in commento non elimina il requisito della continuità territoriale, riconoscendone il fondamento oggettivo; consente tuttavia, in casi particolari, di prescindere da tale elemento fisico-geografico, sulla base di una “prova contraria”, ossia della valutazione in concreto degli elementi peculiari che portino a ritenere i vantaggi di una riunione prevalenti (anche) rispetto alla mancanza di continuità territoriale. Viene poi prevista una forma - del tutto originale - di “iniziativa popolare-suppletiva” nei</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.”;</p> <p>b) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:</p> <p>“Art. 8-bis (<i>Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare</i>)</p> <p>1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.</p> <p>2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'articolo 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.</p> <p>3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.”.</p>	art. 46-bis TUOC	<p>procedimenti di fusione o aggregazione allorquando venga a mancare la deliberazione di uno o più consigli comunali coinvolti. Il deficit deliberativo al livello politico-rappresentativo può essere - parzialmente - colmato seguendo la procedura dell'iniziativa popolare (nuovo articolo 8-bis della legge regionale n. 29/1963), illustrata di seguito. Parzialmente, perché tale forma di iniziativa suppletiva può riguardare al massimo la metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione / aggregazione.</p> <p>Il nuovo articolo 8-bis della legge regionale n. 29/1963 e s.m. non introduce una forma di iniziativa – in senso proprio - alternativa a quella dei consigli comunali. La disposizione deve essere letta in stretta connessione con l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 (sopra commentato) che la confina nei limiti di un'iniziativa suppletiva e parziale (al massimo per la metà dei comuni coinvolti nel processo di fusione / aggregazione, come si è detto). L'iniziativa popolare richiede almeno il 20 per cento di sottoscrizioni degli elettori (esclusi gli iscritti all'A.I.R.E.). Condizioni di ammissibilità della domanda sono le stesse previste nei casi di iniziativa consiliare: indicazione dei comuni coinvolti, denominazione del “nuovo” comune e indicazione del capoluogo del nuovo comune. L'autenticazione (anche cumulativa) delle sottoscrizioni segue le forme consuete del procedimento elettorale. La domanda di fusione o aggregazione d'iniziativa popolare va presentata alla Giunta provinciale che preliminarmente accerta la regolarità delle sottoscrizioni. Il procedimento di consultazione popolare segue le forme e i termini stabiliti dalla legge regionale n. 16/1950 e s.m.. Si prescinde in questi casi dal parere del consiglio comunale.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 21</b>  <i>Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni</i></p> <p>1. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche dopo la parola: "comuni" sono inserite le parole: "di norma" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.". </p>	art. 41 comma 1 TUOC	<p>La prima modifica al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/1993 e s.m. riguarda il requisito della contiguità dei comuni interessati a fusione, in coerenza con la modifica apportata dalla lettera a) del comma 1 del precedente articolo 20 della legge regionale n. 11/2014. Sul punto si rinvia al commento riportato al citato articolo 20.</p> <p>La seconda modifica consiste nell'aggiunta di un periodo che - insieme al successivo articolo 22 sulle unioni di comuni - sintetizza le nuove linee guida per l'attribuzione dei contributi regionali ai (soli) processi di fusione e (non più) alle unioni di comuni, (salvo quanto si dirà a commento dell'articolo 23 circa il periodo "transitorio" fino al 10 marzo 2015): i contributi per le fusioni copriranno un periodo massimo di 10 anni.</p>
<p><b>Art. 22</b>  <i>Unione di comuni</i></p> <p>1. I commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono abrogati.</p> <p>2. L'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 è abrogato.</p> <p>3. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino a tale data.</p>	art. 63 comma 6 comma 7 TUOC  art. 97-ter TUOC	<p>L'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/1993 e dell'articolo 5 della LR. 8/2011 segna una netta discontinuità rispetto al regime previgente. Come si è anticipato nel commento all'articolo precedente, le unioni di comuni non saranno più sostenute finanziariamente dalla Regione. Di conseguenza viene meno anche la maggiorazione (di 1/3) che incentivava il passaggio anticipato da unione a fusione. Il Legislatore ha ritenuto però di salvaguardare non solo i comuni già istituiti a seguito di fusione prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2014, ma anche le "aspettative" di quei comuni che entro il prossimo 10 marzo 2015, hanno presentato o presenteranno domanda di fusione, sul presupposto che anche tali ultime iniziative siano state concepite facendo affidamento sul regime previgente dei contributi regionali (10 + 10 anni).</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>Art. 23</b>  <i>Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni</i></p> <p>1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.</p>	art. 97-bis TUOC	La norma (di natura transitoria) proroga - rispetto al rinnovo previsto nel turno generale 2015 - gli organi di quei comuni per i quali sarà presentata domanda di fusione entro il 10 marzo 2015. Per tali domande, peraltro, è stata prevista una sorta di "iniziativa popolare confermativa" della deliberazione del consiglio comunale. Si richiede infatti che le domande di indizione del referendum approvate con deliberazione del consiglio comunale - solo per tale periodo transitorio - siano sottoscritte da almeno il 15 per cento degli elettori (esclusi gli iscritti all'A.I.R.E.) di ciascun comune coinvolto. I referendum seguono entro il 31 luglio 2015. La norma prevede la proroga degli organi comunali fino al 31 dicembre 2015 in caso di esito positivo del referendum comunale. Qualora l'esito del referendum non risultasse positivo in ogni comune interessato, si provvederà al rinnovo degli organi nel turno elettorale autunnale del 2015.
<p><b>Art. 24</b>  <i>Limiti di cumulo delle indennità per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano</i></p> <p>1. Nel comma 3-bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto riguarda il cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli</p>	art. 19 comma 3-bis comma 3-ter TUOC	L'articolo 24 si occupa del cumulo di indennità e gettoni tra le cariche di amministratore comunale e quelle di amministratore di comunità o comunità comprensoriale, seguendo percorsi diversi per gli enti intermedi della provincia di Trento rispetto a quelli della provincia di Bolzano.

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p>organi delle amministrazioni comunali con le indennità ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.”.</p> <p>2. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è inserito il seguente:</p> <p>“3-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell’anno 2015 è consentito il cumulo dell’indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell’indennità prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità comprensoriali.”.</p> <p>3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell’anno 2015 il comma 2-bis dell’articolo 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 è abrogato.</p>		<p>Il comma 1 rinvia - fin da subito - alla legge provinciale di Trento la disciplina del cumulo di tali emolumenti. Sul punto pertanto andrà verificato quanto disposto dalla legge provinciale.</p> <p>Il comma 2, relativo alla provincia di Bolzano, disciplina direttamente - ma con decorrenza posticipata alla data del turno elettorale generale del 2015 - il cumulo delle indennità dei componenti gli organi esecutivi dei comuni con le indennità ed i gettoni di presenza attribuiti ai componenti gli organi delle comunità comprensoriali.</p> <p>Il comma 3 abroga di conseguenza una disposizione (comma 2-bis dell’articolo 23 della legge regionale n. 1/2013, introdotto dall’articolo 5 della legge regionale n. 3/2013) incompatibile con quanto appena stabilito dal comma 2.</p>
<p><b>Art. 25</b> <i>Organo di revisione economico-finanziaria</i></p> <p>1. Nel comma 101 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l’organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.”.</p>	<p>art. 98-bis comma 2-bis TUOC</p> <p>art. 39 comma 1 TUCONT</p>	<p>La disposizione apporta un’ulteriore modifica al comma 101 dell’articolo 17 della legge regionale n. 10/1998, già modificato di recente dalla legge regionale n. 1/2013. Si consente ai comuni tra i 15.000 e i 30.000 abitanti di stabilire (in sede di regolamento di contabilità) che l’organo di revisione sia composto da due (e non da tre) componenti. Il legislatore regionale affida allo stesso regolamento di contabilità comunale il compito di stabilire le modalità di funzionamento dell’organo di revisione “duale”. Si tratta di una previsione indispensabile, ove si consideri che gli organi duali non sono propriamente collegi (risultando strutturalmente impossibile, in caso di disaccordo tra i due componenti, la formazione secondo il principio di maggioranza della volontà deliberativa dell’organo). L’ultimo periodo della disposizione, in caso di organo di revisione con due componenti, riserva necessariamente alle minoranze consiliari la designazione di uno dei due</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b>  <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM</b>  <b>CONSULTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 7</b>  <b>DELLO STATUTO SPECIALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p><i>Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni</i></p> <p>1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:      "Hanno altresì diritto di partecipare alla votazione per referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del referendum.";</p> <p>b) all'articolo 31-bis il primo comma è sostituito dal seguente:      "Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.".</p>	<p>art. 5 testo coord. leggi reg. per l'esercizio del referendum ex art. 7 statuto</p> <p>art. 31 testo coord. leggi reg. per l'esercizio del referendum ex art. 7 statuto</p>	<p>componenti. La riserva di un componente alla designazione delle minoranze rappresenta una tutela decisamente rafforzata rispetto al mero "voto limitato a due componenti" previsto in termini generali per l'elezione dei collegi dei revisori composti da tre membri.</p> <p>Viene modificata in due punti la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e s.m., che disciplina i referendum consultivi previsti dall'articolo 7 dello Statuto speciale per l'istituzione di nuovi comuni e per la modifica delle circoscrizioni e denominazioni dei medesimi.</p> <p>Viene consentita la partecipazione alla votazione per referendum anche ai cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non saranno però computati nel totale degli elettori sul quale sarà determinato il quorum dei votanti necessario per la validità del referendum, quorum che viene abbassato al 40 per cento.</p>

LR 9 DICEMBRE 2014, n. 11	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	C O M M E N T O
<p><b>TITOLO V</b>  <b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p><b>Art. 27</b>  <i>Testi unici</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3.</p> <p><b>Art. 28</b>  <i>Disposizione transitoria</i></p> <p>1. L'articolo 26, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, si applica anche alle consultazioni referendarie indette prima dell'entrata in vigore della presente legge.</p> <p><b>Art. 29</b>  <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>		